

Legge regionale 20 giugno 1983 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

Art. 39

Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato per l'esercizio 1981 con l'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, viene ridotto di lire 68.240.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.

Per le finalità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'articolo 1 ed il secondo inserito con l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato, nell'esercizio 1983, l'ulteriore limite d'impegno di lire 68.240.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

L'onere complessivo di lire 204.720.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8347, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.